

In vigore la detrazione fiscale del 65% Prorogata la detrazione del 50% (anche per i mobili)

Carissimi Soci,

Vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno il decreto legge n. 63/2013, in vigore dal 6 giugno 2013, con il quale viene disposta la proroga delle due principali detrazioni fiscali attualmente applicabili nel settore dell'edilizia, con alcune importanti novità:

- 1. Detrazione fiscale 50% (interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia):** proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Il limite di spesa resta confermato in 96 mila euro per singola unità immobiliare; lo sconto va sempre ripartito in 10 rate annuali di valore costante;
- 2. Detrazione fiscale 50% (acquisto mobili):** Il decreto ha esteso la detrazione del 50% all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia;



3. Detrazione fiscale 55% - 65% (interventi legati all'efficienza energetica):

E' confermato il passaggio dell'aliquota di riferimento dal 55% al 65%, a partire dal 6 giugno 2013 e con validità sino a tutto il 31 dicembre 2013. Per i soli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che

interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la proroga vale invece fino al 30 giugno 2014.

Ripartiamo qui di seguito i principali contenuti del decreto legge che ha disposto la proroga delle due detrazioni fiscali, l'innalzamento della detrazione fiscale prevista per gli interventi legati all'efficienza energetica, nonché l'estensione della detrazione del 50% all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia.

Vi anticipiamo che siamo in attesa di chiarimenti ufficiali soprattutto in merito all'ambito applicativo di quest'ultima agevolazione fiscale, che vi metteremo a disposizione non appena disponibili.

Il Segretario Generale
dott. Corrado Oppizzi

Detrazione fiscale 50%



Interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia - Art. 16 comma 1 D.L. 63/2013.

Al fine di incentivare ulteriormente la realizzazione di interventi di recupero edilizio, il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (cosiddetto "Decreto Crescita"), era intervenuto sulla misura della detrazione Irpef spettante per gli interventi di ristrutturazione edilizia, innalzandola dal 36% al 50%. Inoltre, aveva aumentato da euro 48.000 ad euro 96.000, il limite massimo di spesa (per unità immobiliare) su cui calcolare il bonus fiscale. Tali misure avevano una durata transitoria, trovando applicazione limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 sino al 30 giugno 2013.

Ora, con il decreto legge n. 63/2013, è stata **prorogata fino al 31 dicembre 2013**, la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. E' opportuno ricordare che la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, introdotta nel 1998 e poi più volte prorogata, è stata "messa a regime" dal D.L. n. 201 del 2011, attraverso l'introduzione nel Tuir del nuovo art. 16-bis, il quale riprende tutti i principali

aspetti della previgente disciplina, dal perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione alle condizioni di spettanza del beneficio fiscale.

In particolare, si ricorda che, in base al richiamato art. 16-bis, sono agevolabili gli interventi:

- di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
- relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'in-

quinamento acustico;

- relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
- di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Inoltre:

- Il limite di spesa di 96.000 euro va riferito alle unità abitative e non al numero di comproprietari; quindi la soglia deve essere ripartita tra tutti i proprietari dell'immobile, in relazione alle quote di ciascun soggetto; in questo limite vanno incluse anche le opere eseguite sulle pertinenze, anche se autonomamente accatastate;
- i lavori eseguiti dal condominio sono considerati come un'agevolazione autonoma, eventualmente cumulabile con opere eseguite sulla singola unità abitativa;
- sono ammessi al beneficio anche gli acquisti di box e posti auto pertinenziali, limitatamente alla quota riferibile al costo di costruzione, valore

che va attestato dall'impresa cedente che ha curato la realizzazione;

- non è necessario che colui che sostiene l'onere dell'intervento edilizio sia anche proprietario dell'immobile: basta avere un regolare titolo per la detenzione;
- il contribuente che intende beneficiare della detrazione fiscale deve effettuare i pagamenti agli esecutori delle opere con bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o partita Iva del beneficiario. Unica eccezione è prevista per le spese per le quali non è possibile pagare con bonifico (es. oneri di urbanizzazione, i diritti per concessioni o le ritenute fiscali su onorari professionali: in queste ipotesi valgono anche altre modalità di pagamento purché documentabili). Se vi sono più soggetti a sostenere la spesa, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti i soggetti che partecipano. Nel caso di opere su parti condominiali, va riportato solo il codice fiscale del condominio e quello dell'amministratore.

Detrazione fiscale 50% (mobili)

Acquisto mobili. Art. 16 comma 2 D.L. 63/2013.



Con il decreto legge n. 63/2013 è stata introdotta una importantissima novità: è stata riconosciuta ai contribuenti che fruiscono dell'agevolazione fiscale per le ristrutturazioni una ulteriore detrazione per le spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale ultima detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. La nuova agevolazione resta quindi applicabile sino al **31 dicembre 2013** (anche se in realtà all'interno della norma non si fa menzione di una data di fine per l'agevolazione sui mobili: incognita che andrà risolta entro fine anno) ed è cumulabile con lo sconto principale legato alla detrazione per l'intervento di ristrutturazione. L'art. 16 del decreto n. 63/2013 prevede che anche questa detrazione vada ripartita in dieci quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, quindi con uno sconto massimo pari a 5.000 euro nel decennio. L'importo massimo detraibile dovrà essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Chi intende beneficiare del "bonus arredamento" deve adottare le stesse modalità di pagamento previste per le ristrutturazioni, quindi l'acquisto deve essere effettuato con bonifico bancario o postale (l'articolo parla solamente di "spese documentate" e non di bonifico "parlante", ma potrebbe trattarsi semplicemente di una svista; in assenza di

informazioni precise si consiglia di pagare sempre con bonifico "parlante"), dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. La principale condizione per ottenere la detrazione del 50% è rappresentata dal fatto che i mobili acquistati devono essere finalizzati all'arredamento dell'unità abitativa oggetto di interventi di ristrutturazione; non possono quindi ottenere la detrazione coloro che rinnovano solo l'arredamento senza ulteriori interventi ovvero acquistano i mobili per arredare un'abitazione di nuova costruzione. La detrazione per i mobili potrà riguardare solo i soggetti IRPEF, perché è rivolta solo a chi può beneficiare della più ampia detrazione IRPEF del 36-50%. E' da evidenziare che purtroppo, a tutt'oggi, vi sono degli aspetti controversi che vanno chiariti e si è quindi in attesa di opportuni chiarimenti da parte del Ministero o dell'Amministrazione Finanziaria per sciogliere i numerosi dubbi interpretativi. Innanzitutto l'art. 16 comma 2 del decreto in esame non specifica la merceologia di prodotto, quindi dalla lettura della norma sembrerebbe emergere che il provvedimento varato dal Governo coinvolga tutti i mobili, purché destinati ad arredare l'edificio interessato dagli interventi.

La novella ricalca a grandi linee la detrazione che era stata prevista dal decreto anti-crisi del febbraio 2009, ma a differenza di quest'ultima agevolazione, la norma attuale fa riferimento esclusivamente ai mobili e quindi non riguarda elettrodomestici, computer e televisori. Uno degli aspetti da approfondire è se l'esclusione degli elettrodomestici riguardi anche quelli da incasso, come ad es. il forno a incasso in una cucina. Un altro aspetto controverso riguarda l'ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni. Dalla formulazione della norma non si evince se è possibile beneficiare del bonus arredamento anche con riferimento alle ristrutturazioni iniziate prima dell'entrata in vigore del provvedimento (sia gli interventi per i quali spetta la detrazione del 36% sia per quelli che già potevano contare sul 50% e quindi successivi al 26 giugno 2012), i cui lavori potrebbero non essere ancora stati ultimati. Ad ogni modo si ritiene che l'art. 16 del provvedimento possa consentire di sfruttare lo sconto per l'acquisto dei mobili per quanto riguarda i lavori iniziati dopo il 26 giugno 2012, a condizione che il pagamento sia avvenuto con le modalità richieste per le ristrutturazioni edilizie. Ricordiamo che il decreto fa comunque riferimento alle spese di ristrutturazione documentate e sostenute dal 26 giugno 2012, indipendentemente dalla data di inizio e fine lavori. Un altro aspetto non del tutto chiaro riguarda la decorrenza della novella (art. 16 comma 2): se è già in vigore dal 6 giugno 2013 o se entrerà in vigore dal 1° luglio 2013. In assenza di informazioni precise, si consiglia di far decorrere il bonus dal 1° luglio 2013.

Detrazione fiscale 55 - 65%

Interventi legati all'efficienza energetica.
Art. 14 D.L. 63/2013.



L'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 ha previsto un incremento del bonus relativo all'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013, che viene innalzato al 65%. La suddetta percentuale si applica per le spese relative ad interventi per la riqualificazione energetica dell'edilizia sostenute nel periodo compreso tra il **6 giugno e il 31 dicembre 2013**. Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una importante novità, rispetto alla bozza approvata dal Consiglio dei Ministri e che prevedeva l'avvio del bonus del 65% solo a partire dal 1° luglio 2013; infatti il decreto, a sorpresa, ha fatto scattare l'agevolazione fiscale 65% già a partire dal 6 giugno 2013. Questo significa che anche sui lavori già in corso - con riferimento ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico a partire dal 6 giugno - è possibile detrarre il 65% delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici. Peraltro nel decreto legge sono stati esclusi dalla possibilità di fruire della detrazione fiscale i seguenti interventi:

- sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Per tali interventi restano però applicabili il bonus del 50% sulle ristrutturazioni, che include tutte le opere finalizzate al risparmio energetico, nonché gli incentivi del decreto 28 dicembre 2012, il c.d. Conto Termico. E' opportuno segnalare che il "Conto Termico", nuovo sistema di incentivi per l'efficienza energetica degli edifici, è entrato in vigore il 3 giugno 2013. Molti degli interventi agevolabili si sovrappongono a quelli detraibili con il 55-65% (es. isolamento strutture opache verticali e orizzontali, sostituzione infissi, caldaie a condensazione) mentre solamente gli impianti con pompe di calore sono ora esclusi dalla detrazione fiscale del 55-65%. Il "Conto Termico" genera rimborsi valutabili fino a un massimo del 40% delle spese sostenute, includendo eventuali costi di diagnosi e certificazione energetica. Nel caso del conto termico l'agevolazione non consiste in una detrazione, ma in un contributo versato direttamente da GSE sul conto corrente del soggetto responsabile dell'intervento. Gli incentivi quindi saranno erogati dal GSE in rate annuali costanti di durata compresa tra 2 e 5 anni. Continuano a poter fruire della detrazione fiscale del 55-65% le altre casistiche precedentemente prese in considerazione dalla normativa, mentre cambiano i riferimenti dei limiti massimi di spesa relativi alle diverse tipologie di intervento, pur restando invariati gli importi massimi di detrazione ammessi:

1. per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione il limite di spesa è passato da 54.545,45 euro (30mila/55%) a 46.153,84 euro (30 mila/65%);

- per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda il limite di spesa è passato da 109.090,91 euro a 92.307,69 euro;
- per interventi sull'involucro edilizio – strutture opache e infissi - il limite di spesa è passato da 109.090,91 euro a 92.307,69 euro;
- per interventi di riqualificazione energetica generale di edifici il limite di spesa è passato da 181.818,18 euro a 153.846,15 euro.

Il comma 2 dell'articolo 14 è dedicato agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo edificio. Per questi interventi il provvedimento prevede un periodo più ampio per l'esecuzione dei lavori oggetto della detrazione fiscale, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per assumere le decisioni a livello condominiale e per la realizzazione di interventi sull'involucro edilizio. Le detrazioni di cui al comma 2 sono quindi previste per interventi realizzati nel periodo dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014. Dalla lettura della nuova norma, pare di comprendere che l'elemento discriminante per il maggior beneficio, sia la spesa effettuata, a nulla rilevando la data di effettivo inizio delle opere. Al contribuente potrebbe quindi convenire posticipare i pagamenti all'impresa fino alla data del 1° luglio 2013, così da poter portare in detrazione somme maggiori. Precisiamo che non sarà necessario modificare i riferimenti normativi da indicare nei bonifici in quanto la norma agevolativa è sempre l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 296/06. E' opportuno fare una puntualizzazione su un aspetto che potrebbe ingenerare qualche dubbio. Chi ha iniziato a pagare prima del 6 giugno 2013 spese su lavori edili di risparmio energetico, detraibili solo al 36%-50%, non può ora passare, per il medesimo intervento, alla detrazione fiscale del 55%, detraibili al 65% fino alla fine del 2013 (fino al 30 giugno 2014 per i condomini), in quanto l'incumulabilità delle due agevolazioni vale anche per i bonifici diversi di uno stesso intervento. Come non si può avere sullo stesso pagamento due detrazioni fiscali, allo stesso modo non si potranno avere pagamenti diversi riferiti allo stesso intervento (es. si chiede il bonus del 55%-65% per l'acconto e il 36%-50% per il saldo). Molti contribuenti, nell'incertezza sulla proroga dopo il 30 giugno 2013 del bonus energetico del 55% su pannelli solari, impianti di climatizzazione invernale, pareti isolanti, coperture, pavimenti, finestre e riqualificazione energetica generale degli edifici, hanno iniziato a pagare questi interventi, indicando nella causale del bonifico la norma relativa alla ristrutturazione edilizia (art. 16-bis comma 1 lett h del Dpr 917/1986 Tuir). Questo per avere la sicurezza di beneficiare del 50% fino a fine giugno e di beneficiare poi del 36%. Ora però la detrazione del 55% è stata prorogata e addirittura aumentata al 65%. I contribuenti che hanno adottato tale escamotage non possono ora farsi restituire dal fornitore il denaro già pagato con il bonifico per il 36-50% e rifare il pagamento con le causali del 65% ma devono continuare ad effettuare i successivi pagamenti con bonifici parlanti detraibili al 50% fino alla fine del 2013 e al 36% dal 1° gennaio 2014. Infatti possono essere corretti solamente i bonifici non parlanti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 7 giugno 2012) e non quelli effettuati correttamente per un'altra agevolazione. Per ulteriori dettagli

rimandiamo le aziende interessate alla lettura del decreto di proroga, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • Detrazione 36%-55%.

Le valutazioni di ANGAISA

Proroga detrazioni fiscali 50% e 55-65%.

Riportiamo di seguito il testo integrale del comunicato stampa diramato in data 10.06.2013 relativo alla proroga della detrazione fiscale. *“La richiesta di ANGAISA, e di tante altre associazioni rappresentative di categorie che operano nel settore dell'edilizia, ha ottenuto un primo importante riscontro: ora è necessario rinnovare gli sforzi per far estendere l'efficacia degli incentivi oltre la nuova scadenza del 31 dicembre 2013”*. Questo il primo commento di Mauro Odoisio, Presidente nazionale di ANGAISA (l'Associazione di categoria dei distributori idrotermosanitari), nonché Presidente della Federazione europea di settore FEST, in merito ai contenuti del recentissimo decreto che ha prorogato e in parte esteso l'ambito applicativo delle detrazioni fiscali legate agli interventi di ristrutturazione (50%) e a quelli di riqualificazione energetica (per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre l'aliquota è stata portata dal 55% al 65%). *“Naturalmente ci auguriamo che queste importanti novità – dall'estensione della detrazione 50% ai mobili, al passaggio dal 55% al 65% dell'aliquota della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica – possano davvero contribuire a far ripartire il mercato l'edilizia nel suo complesso e di riflesso l'economia nazionale. Era un provvedimento indispensabile e di estrema urgenza, se consideriamo solo uno dei “numeri” che fotografano le pesantissime conseguenze della crisi”*, precisa il Presidente ANGAISA. *“Per quanto riguarda la nostra categoria, i dati degli Osservatori ANGAISA e CRESME evidenziano che la recessione è costata, dal 2007 ad oggi, circa 1,6 miliardi di euro al sell-out della distribuzione idrotermosanitaria”*. Le previsioni non lasciano spazio a facili ottimismo e il percorso di “uscita dalla crisi” è destinato ed essere ancora lungo e difficile. Per questo ANGAISA chiederà che la detrazione 55%, relativa agli interventi di riqualificazione energetica, venga resa una volta per tutte strutturale e quindi non più soggetta a scadenze annuali o semestrali.

Le stime del CRESME

Incentivi del 36-50% e del 55%-65%.

Capire l'impatto degli incentivi del 36-50% e del 55% sul mercato delle costruzioni è complicato. Soprattutto perché per il 36% non c'è più l'obbligo di comunicazione al Centro servizi di Pescara, mentre per il 55% l'Enea, che raccoglie le domande, le elabora con due anni di ritardo. Gli ultimi dati certi su 36 e 55% risalgono al 2010. Non c'è dunque nessun dato ufficiale sul 2012, che aiuti a capire gli effetti, sulle domande e sul mercato, delle misure prese un

anno fa, e cioè l'aumento del 36 al 50% (fino al 30 giugno 2013), e la proroga di un anno del 55% (ma con la forte concorrenza del 36 alzato al 55%). La difficoltà nelle stime è dimostrata dalle previsioni molto diverse elaborate da ANCE e CRESME sul recupero edilizio abitato nel 2013: l'ANCE prevedeva a maggio, prima del decreto legge 63, un +3% in valori reali, influenzato dagli sconti al recupero alzati al 50% (fino al 30 giugno), mentre il CRESME prevedeva un calo in valori reali del 3,5 per cento. Quale impatto avranno ora le nuove misure prese dal Governo Letta (il DI 63)? L'unico a sbilanciarsi è il CRESME, che parla però di «valutazioni a caldo». Partendo dalle proprie stime su numero domande e investimenti su 36 e 55% nel 2011 e 2012 (la relazione tecnica al decreto, peraltro, cita per la prima volta i dati del 2011, 8.521 milioni di spesa per il 36% e «circa 3.500 milioni» per il 55%, correggendo al rialzo i dati CRESME), il CRESME calcola che le misure del DI 63, rendendo di nuovo più appetibile il bonus energia (65% contro il 50% del recupero), facciano rialzare questi investimenti a 2.300 milioni, dopo il forte calo stimato nel 2012 (da 3.307 a 1.780 milioni); gli interventi con il 36-50% si prevedono invece in lieve calo, da 8.200 a 7.900 milioni. L'effetto del DI 63 sugli investimenti nel recupero residenziale sarebbe, secondo il CRESME, un aumento di 1,67 miliardi di euro rispetto allo “scenario senza proroghe”. La variazione annua reale 2013/2012 cambierebbe segno da -3,5 a +1,1%. Tuttavia lo stesso CRESME ammette che si tratterebbe tutt'al più di una limitazione della forte recessione nel settore, più che una vera e propria spinta alla ripresa. Fonte “Edilizia e Territorio” (n. 23 – 10/15 giugno 2013).

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Giorgio De Rovere nuovo Coordinatore del Centro Studi Gruppi ITS.



Giorgio De Rovere è il nuovo Coordinatore del Centro Studi Gruppi ITS, il “tavolo comune” – promosso da ANGAISA, l'Associazione nazionale di categoria dei distributori idrotermosanitari – di cui fanno parte i principali Gruppi italiani che operano nel settore ITS: Consorzio Distribuire Insieme, Delfino, Delta, D-A Distribuzione Attiva, Gruppo AM, Gruppo Trivento.com, Hydra, Idroteam, Idrotirrena, Idrotrade e Intesa (tutti Soci Sostenitori ANGAISA). De Rovere è stato eletto nuovo Coordinatore all'unanimità, in occasione della riunione del Centro Studi Gruppi che si è tenuta ieri presso la sede ANGAISA. Giorgio De Rovere, 66 anni, milanese, è attualmente anche il coordinatore del Gruppo D-A Distribuzione Attiva. A partire dal 1974 e fino all'inizio degli anni '90, è stato Direttore Vendite e/o Commerciale per due multinazionali dell'area dei sistemi informativi. Nel 1991 ha avviato una propria impresa dedicata alla creazione e gestione di banche dati, di editoria elettronica e multimedialità. Per ANGAISA ha gestito il progetto EURECA fino al 2008.

ANGAISA incontra una delegazione della confederazione commercio del Brasile.

ANGAISA ha ospitato martedì 11 giugno, presso la propria sede associativa, una delegazione di funzionari brasiliani che operano all'interno di associazioni imprenditoriali del settore Commercio. Durante l'incontro è stata presentata l'attività di ANGAISA quale "case-history" italiana, rappresentativa delle associazioni nazionali di categoria più dinamiche a livello nazionale. Fra i partecipanti, ANGAISA ha avuto il piacere di ospitare il Presidente della CNDL (sorta di Confcommercio brasiliana), il dott. Roque Pellizzaro Junior. L'incontro è stato promosso dalla società Trade Lab di Milano (società di analisi e consulenza direzionale che organizza anche "visite di formazione e aggiornamento"), con cui l'Associazione ha collaborato in passato, in occasione di precedenti Convegni ANGAISA.

CULTURA**16° Convegno ANGAISA - Disponibili gli Atti e le Ricerche CRESME e ISPO.**

Disponibili gli "Atti" del 16° Convegno ANGAISA, che si è tenuto a Milano il 16 maggio scorso. Il Convegno è stato caratterizzato, in particolare, da due importanti ricerche. Lorenzo Bellicini, direttore del CRESME, ha presentato una ricerca relativa ai nuovi modelli di offerta e di servizio che sono destinati a caratterizzare sempre di più, in futuro, la distribuzione idrotermosanitaria; Renato Mannheimer, Presidente di ISPO, ha a sua volta illustrato i contenuti di un'indagine condotta su un campione rappresentativo di consumatori e artigiani/installatori, legata al ruolo che la GDO ha assunto all'interno del mercato ITS e alle sue principali caratteristiche, in relazione a quelle della distribuzione idrotermosanitaria specializzata. Le aziende che non hanno potuto partecipare all'evento potranno richiedere anche i seguenti due volumi, distribuiti a tutti i congressisti, e che

"completano" la documentazione del Convegno, integrando i contenuti degli interventi di CRESME e ISPO inseriti negli "Atti":

1. "I numeri del mercato ITS in Italia 2013", rapporto di ricerca CRESME che sintetizza – in un volume di 80 pagine: l'andamento del Mercato delle costruzioni; il Mercato ITS in Italia; Domanda e Offerta: analisi tipologica e territoriale; Dimensioni regionali del Mercato ITS per tipologie di destinazione; Import-Export (per maggiori dettagli allegiamo l'indice completo della pubblicazione);
2. "Le richieste e le attese del Mercato verso la Distribuzione Idrotermosanitaria: quali scenari futuri?", un volume di 70 pagine circa, contenente tutte le slide con i risultati dell'indagine svolta da ISPO e legata, in particolare, al confronto GDO/ Distribuzione ITS specializzata, sviluppata mediante il coinvolgimento di un campione rappresentativo di consumatori e di installatori. Anche questo documento è di particolare interesse per tutti gli operatori del Settore ed evidenzia con particolare incisività i "punti deboli" ed i "punti di forza" del canale ITS tradizionale, nel confronto con la Grande Distribuzione Organizzata.

Precisiamo che sia gli "Atti" che le ricerche CRESME ed ISPO sono costituiti da singoli file PDF; gli Atti raccolgono le trascrizioni pressoché integrali di tutti gli interventi presentati il 16 maggio (accompagnati da una selezione delle principali slide utilizzate dai relatori) e della "tavola rotonda" che ha chiuso i lavori congressuali. Le aziende associate e tutti coloro che sono interessati ad acquistare il suddetto materiale possono contattare la Segreteria ANGAISA scrivendo a eventi@angaisa.it.

NOTIZIE VARIE

JUNGHEINRICH
Machines. Ideas. Solutions.

Accordo quadro ANGAISA / JUNGHEINRICH.

Attraverso l'accordo siglato da ANGAISA e JUNGHEINRICH, l'Associazione mette a disposizione di tutti gli associati un leader a livello mondiale nel settore dei mezzi di movimentazione interna, nella tecnica di magazzino e del flusso dei materiali. Jungheinrich è presente in Italia dal 1958 e ad oggi possiede con le sue sette filiali una rete di vendita e assistenza diretta estremamente capillare, presente sul territorio nazionale. Jungheinrich dispone di una vasta gamma di prodotti e servizi presenti sul mercato e offre soluzioni complete a 360° per la logistica di magazzino: fornitura di carrelli elevatori di tutte le tipologie nuovi ed usati; fornitura di scaffalature industriali; fornitura di Software per la gestione del magazzino e sistemi di trasmissione dati; consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini integrati (carrelli + scaffali + Software di gestione + trasmissione dati); consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini automatici; servizi finanziari; contratti di manutenzione personalizzati, in linea con le nuove disposizioni di legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 e orientate alle linee guida ISPSEL; corsi di formazione per carrellisti. Il servizio di assistenza JUNGHEINRICH, si avvale di circa 400 tecnici di assistenza che, in caso di necessità intervengono entro 8 ore lavorative con un furgone attrezzato e dotato di un completo assortimento delle parti di ricambio. I tecnici del servizio assistenza sono equipaggiati con le più moderne attrezzature che ne facilitano il lavoro e che quindi accorciano i tempi di intervento e conseguentemente di fermo macchina. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it, nell'Area Soci/Convenzioni). All'interno della scheda, è possibile visualizzare la tabella che riporta la scontistica riservata alle aziende associate ANGAISA. Vi invitiamo a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta o segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da JUNGHEINRICH.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 327 • Riservato ai Soci

- ▶ Atti 16° Convegno ANGAISA
- ▶ Convenzioni. Accordo ANGAISA / JUNGHEINRICH
- ▶ Fisco. Detrazioni fiscali. Decreto legge n. 63/2013



Inviare a:

_____ (Ragione sociale)

_____ (Cognome e nome)

_____ (Telefax)

_____ (e-mail)

_____ (Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:

BLU & ROSSO

periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.